

LEGGE DI BILANCIO 2025 – MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI 4.0 E 5.0

Vengono di seguito analizzate le modifiche ai bonus 4.0 e 5.0 introdotte dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025”

Informativa n. 7/2025

Riferimenti normativi Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024
Informative Unistudio n. 17/2024, 19/2024, 21/2024 e 30/2024



Nella presente Informativa vengono esaminate le modifiche introdotte dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025” alle agevolazioni fiscali concesse con riferimento agli investimenti 4.0 e 5.0.

Crediti di imposta 4.0.

Con riferimento ai crediti di imposta 4.0 viene:

- stabilita l’abrogazione dell’agevolazione prevista per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2025 (ad eccezione di quelli effettuati entro il 30/06/2025 e prenotati entro il 31/12/2024, mediante accettazione dell’ordine da parte del fornitore e pagamento entro la stessa data di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione);
- l’inserimento di un tetto massimo di spesa complessivo nel 2025 pari a 2,2 miliardi di euro, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentare al MIMIT delle specifiche comunicazioni per la fruizione, secondo le indicazioni che dovranno essere emanate con uno specifico decreto direttoriale del MIMIT e coordinate con quelle attualmente in essere dettagliatamente analizzate nell’Informativa Unistudio n. 19/2024 (clicca qui) e 21/2024 (clicca qui), dando rilevanza all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Di seguito viene pertanto proposta una tabella riepilogativa dell’agevolazione in esame in vigore nell’anno 2025 per i soli investimenti in beni materiali “Industria 4.0”:

	Beni materiali “Industria 4.0” (Allegato A della Legge n. 232/2016)	Beni immateriali “Industria 4.0” (Allegato B della Legge n. 232/2016)
<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Solo imprese</i>	<i>Solo imprese</i>
Ammontare del credito dall’1/01/2025 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/06/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 sia stato accettato l’ordine e pagato almeno il 20%	<ul style="list-style-type: none"> - 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 10% per gli investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro - 5% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di euro Importo massimo del credito Euro 1,75 milioni di euro	Nessuna agevolazione (ad eccezione di quelli effettuati entro il 30/06/2025 e prenotati entro il 31/12/2024, mediante accettazione dell’ordine da parte del fornitore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione nella misura del 15% e costi ammissibili massimi di 1.000.000,00 di euro)
Limite massimo dei costi ammissibili	20 milioni di euro complessivi	
Fruizione	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione	

Crediti di imposta 5.0.

Con riferimento ai crediti di imposta 5.0, dettagliatamente analizzati nelle Informativa Unistudio n. 17/2024 (clicca qui) e 30/2024 (clicca qui), vengono modificate talune disposizioni, con decorrenza dagli investimenti effettuati a partire dall’1/01/2024.

Se in precedenza le agevolazioni potevano essere così sintetizzate:

<i>Misura del credito di imposta</i>	<i>Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva</i>	<i>Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)</i>
<ul style="list-style-type: none"> - 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	3%-6%	5%-10%

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni	6,01%-10%	10,01%-15%
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Superiore al 10%	Superiore al 15%

dopo le modifiche introdotte dalla c.d. "Legge di Bilancio 2025", l'agevolazione in esame viene rimodulata ed è ora così sintetizzabile:

<i>Misura del credito di imposta</i>	<i>Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva</i>	<i>Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (condizione alternativa)</i>
- 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni	3%-6%	5%-10%
- 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni; - 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni	6,01%-10%	10,01%-15%
- 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni; - 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni	Superiore al 10%	Superiore al 15%

Si precisa che mentre per l'estensione dell'aliquota del 35% fino a 10 milioni, la modifica si applica retroattivamente agli investimenti effettuati a partire dall'1/01/2024, per quanto concerne l'estensione delle aliquote del 40% e 45% fino a 10 milioni per gli investimenti effettuati nel 2024, occorrerà attendere apposita comunicazione da parte del GSE sulla base delle risorse disponibili.

Vengono introdotte delle modifiche anche con riferimento all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, prevedendo per i pannelli fotovoltaici:

- di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) del D.L. 09/12/2023 n. 181 (prodotti nella UE) (con efficienza di cella almeno pari al 21,5%) una maggiorazione del costo, ai fini del credito d'imposta, del 130% (in precedenza non era prevista alcuna maggiorazione);
- di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 09/12/2023 n. 181 (prodotti nella UE) (con efficienza di cella almeno pari al 23,5%) una maggiorazione del costo, ai fini del credito d'imposta, del 140% (in precedenza era 120%);
- di cui all'art. 12 comma 1 lett. c) del D.L. 09/12/2023 n. 181 (prodotti nella UE) (con efficienza di cella almeno pari al 24%) una maggiorazione del costo, ai fini del credito d'imposta, rispettivamente del 150% (in precedenza era 140%).

Infine, viene disposta la cumulabilità con il credito di imposta ZES unica Mezzogiorno, con il credito di imposta ZLS (Zona Logistica Semplificata) e con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, a patto che il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto.